

TIME DEPOSIT

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Denominazione e forma giuridica: BANCA INTERMOBILIARE DI INVESTIMENTI E GESTIONI S.p.A.
 Sede Legale: V. Gramsci, 7 – 10121 Torino Tel. 011.0828.1 Fax 011.0828.800
 Sito internet: www.bancaintermobiliare.com
 Capitale sociale € 156.209.463,00 i.v.
 Iscrizione al Registro delle Imprese di Torino, Codice Fiscale e P. IVA n. 02751170016
 Codice azienda Bancaria n. 3043.7 Albo banche n. 5319
 Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia e al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
 Capogruppo del Gruppo Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni S.p.a.
 Iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari: cod 3043

RISERVATO ALL'OFFERTA FUORI SEDE

Soggetto che entra in contatto con il cliente

Nome	Cognome	
Indirizzo	Telefono	E-mail

CHE COS'E' IL TIME DEPOSIT

Il Time Deposit è un conto di deposito vincolato destinato al deposito a tempo di denaro, riservato a clienti consumatori già titolari di un conto corrente ordinario e riservato ai residenti nel territorio nazionale.

Il Time Deposit viene utilizzato per collocare, mediante giroconto dal conto corrente ordinario, somme di denaro da mettere a vincolo, con scadenza e tasso di interesse prefissati e con capitalizzazione a scadenza.

Alla scadenza naturale del vincolo il capitale e gli interessi maturati vengono accreditati mediante giroconto nel conto corrente ordinario.

Nella medesima giornata si possono vincolare più somme sullo stesso rapporto, anche per la stessa durata.

Ad ogni conto corrente ordinario può essere agganciato un solo Time Deposit.

Principali rischi (generici o specifici):

Il Time Deposit è un prodotto sicuro. Il rischio principale è il rischio di controparte, cioè l'eventualità che la banca non sia in grado di rimborsare al correntista, in tutto o in parte, il saldo disponibile. Per questa ragione la banca aderisce al sistema di garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (www.fitd.it) (istituito ai sensi del D.Lgs. 15 febbraio 2016 n. 30) che assicura a ciascun depositante una copertura fino a 100.000,00 euro complessivi. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il documento "Informazioni di base sulla protezione dei depositi" disponibile sul sito internet www.bancaintermobiliare.com nella sezione "Trasparenza" e presso tutte le filiali della Banca.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Vincolo a 3 mesi – da Euro 10.000,00	
Tasso avere su base annua	0,3000 %
Vincolo a 6 mesi - da Euro 10.000,00	
Tasso avere su base annua	0,4000 %
Vincolo a 9 mesi - da Euro 10.000,00	
Tasso avere su base annua	0,4000 %
Vincolo a 12 mesi – da Euro 10.000,00	
Tasso avere su base annua	0,5000 %
Vincolo a 18 mesi - da Euro 10.000,00	
Tasso avere su base annua	0,5000 %
Vincolo a 24 mesi - da Euro 10.000,00	
Tasso avere su base annua	0,5000 %

ALTRE CONDIZIONI

Importo minimo di deposito	10.000 euro
Ritenuta fiscale (se prevista, come da normativa vigente)	26,0000 %
Modalità di calcolo degli interessi	Anno civile

Nota:

Le condizioni non sono comprensive delle eventuali imposte, che verranno applicate separatamente e saranno dovute nella misura tempo per tempo in vigore. Il pagamento è effettuato mediante addebiti sul conto corrente ordinario di pertinenza.

RECESSO E RECLAMI**RECESSO DAL CONTRATTO****Contratto quadro**

Il contratto quadro è a tempo indeterminato.

Nel caso in cui non vengano effettuate operazioni per un periodo continuativo di 24 mesi, il contratto si intenderà risolto di diritto, senza necessità di comunicazione.

In caso di recesso dal contratto quadro, sia ad iniziativa del cliente che della banca, le partite già vincolate in vigenza del contratto continuano ad essere regolate dalle condizioni economiche e dalle clausole contrattuali in atto al momento della costituzione del vincolo, fino alla loro naturale scadenza.

Recesso anticipato dai singoli vincoli

Le singole partite si intendono vincolate alla scadenza pattuita. E' tuttavia facoltà del cliente recedere anticipatamente dal vincolo sottoscrivendo il relativo modulo di richiesta disponibile presso la Banca.

L'esercizio di tale facoltà comporta una prenotazione dello svincolo che diventa effettivo trascorsi 35 giorni dalla data di prenotazione, pertanto, trascorsi i 35 giorni anzidetti, la partita vincolata viene riaccreditata sul conto corrente ordinario con valuta corrispondente al giorno di riaccredito e vengono liquidati gli interessi maturati fino a quel momento. Entro il termine dei 35 giorni, è in facoltà del cliente richiedere l'annullo della prenotazione; in questo caso, la somma resterà vincolata sino alla scadenza originaria e gli interessi continueranno ad essere calcolati dalla data di costituzione del vincolo fino alla scadenza originaria dello stesso.

TEMPI MASSIMI DI CHIUSURA DEL RAPPORTO CONTRATTUALE

Non oltre due mesi dalla comunicazione di recesso formalizzata dal cliente, allo scopo di consentire l'ordinato regolamento e conclusione dei rapporti eventualmente pendenti.

RECLAMI / COMPOSIZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE**Reclami**

1. Nel caso in cui insorga una controversia con la Banca sui prodotti e servizi resi dall'intermediario, il Cliente può presentare un reclamo alla Banca. Si definisce "reclamo" ogni atto con cui un cliente chiaramente identificabile contesta alla banca un suo comportamento anche omissivo.

2. I reclami possono essere afferenti: a servizi bancari o finanziari (ad es. conto corrente, deposito titoli, deposito a risparmio, finanziamenti ecc.) o a servizi di investimento come definiti dall'art. 1, comma 5° D.Lgs. 28/2/98 n. 58 quando hanno ad oggetto strumenti finanziari ovvero al comportamento tenuto dalla Banca, dai suoi dipendenti o collaboratori in materia di intermediazione assicurativa (Provvedimento IVASS del 3.5.2016, n. 46).

L'appartenenza alle tre diverse categorie comporta un diverso processo di gestione in base all'oggetto dei reclami, con termini di risposta differenti nonché modalità e organismi specifici di ricorso avverso le decisioni assunte dall'Ufficio Reclami.

3. Il reclamo va formulato per iscritto (per esempio con lettera, fax o e-mail) e deve contenere i dati anagrafici del reclamante, l'indicazione dei rapporti (per esempio: il numero del conto corrente) ai quali il reclamo si riferisce e una chiara e precisa esposizione dei fatti contestati.

4. Il reclamo va inviato alla banca in uno dei seguenti modi:

- **posta ordinaria o raccomandata** indirizzata a

Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni spa Ufficio Reclami Via Gramsci, 7 10121 Torino

- **posta elettronica** all'indirizzo e-mail reclami.compliance@bancaintermobiliare.com

- **posta elettronica certificata (PEC)** all'indirizzo e-mail bim@postacert.cedacri.it

- **fax** da inviare al numero 011/0828807

- **consegna diretta** del reclamo alla filiale della banca presso la quale è intrattenuto il rapporto.

5. La Banca provvederà in ogni caso, sia che il reclamo sia ritenuto fondato o non fondato, a fornire adeguato riscontro al cliente.

Reclami aventi ad oggetto i servizi bancari e finanziari ed i servizi di pagamento

1. La Banca deve rispondere entro 30 giorni dal ricevimento. Tali termini sono **sospesi dal 1° al 31 agosto e dal 23 dicembre al 6 gennaio** di ogni anno.

2. Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro il termine di 30 giorni può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l'ambito della sua competenza si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca. La decisione dell'Arbitro non pregiudica la possibilità per il Cliente di ricorrere all'Autorità Giudiziaria ordinaria.

3. Ai fini del rispetto degli obblighi di mediazione obbligatoria previsti dal decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, prima di fare ricorso all'Autorità Giudiziaria il Cliente e la Banca devono esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità, ricorrendo alternativamente: all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie "ADR" (www.conciliatorebancario.it, dove è consultabile anche il relativo Regolamento) oppure ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

4. La condizione di procedibilità di cui alla predetta normativa si intende assolta nel caso in cui il Cliente abbia esperito il procedimento di

cui al comma precedente presso l'ABF.

Reclami aventi ad oggetto i servizi di investimento

1. La Banca deve rispondere entro 60 giorni dal ricevimento del reclamo.
2. Il Cliente può rivolgersi all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) per la risoluzione delle controversie insorte con la Banca relativamente alla violazione degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza previsti nei confronti degli investitori nell'esercizio delle attività disciplinate nella parte II del T.U.F., incluse le controversie transfrontaliere e le controversie oggetto del Regolamento UE n. 524/2013.
Non rientrano nell'ambito di operatività dell'Arbitro le controversie che implicano la richiesta di somme di denaro per un importo superiore a euro cinquecentomila.
Sono esclusi dalla cognizione dell'Arbitro i danni che non sono conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento o della violazione da parte dell'intermediario degli obblighi di cui al primo paragrafo del punto 2 e quelli che non hanno natura patrimoniale.
Il ricorso all'Arbitro può essere proposto esclusivamente dall'investitore, personalmente o per il tramite di un'associazione rappresentativa degli interessi dei consumatori ovvero di procuratore.
Il ricorso può essere proposto quando, sui medesimi fatti oggetto dello stesso:
 - a) non sono pendenti, anche su iniziativa della Banca, altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie;
 - b) è stato preventivamente presentato reclamo alla Banca al quale è stata fornita espressa risposta, ovvero sono decorsi più di sessanta giorni dalla sua presentazione, senza che la Banca abbia comunicato le proprie determinazioni e deve essere proposto entro un anno dalla presentazione del reclamo alla Banca ovvero, se il reclamo è stato presentato anteriormente alla data di avvio dell'operatività dell'Arbitro, entro un anno da tale data.L'accesso al procedimento è gratuito per il ricorrente.
Tutti i termini sono sospesi dal 1° al 31 agosto e dal 23 dicembre al 6 gennaio di ciascun anno.
Le informazioni necessarie per sapere come rivolgersi all'ACF e per l'ambito della sua competenza sono reperibili presso il sito www.acf.consob.it, oppure presso le Agenzie della Banca.
3. Il diritto di ricorrere all'Arbitro non può formare oggetto di rinuncia da parte dell'investitore ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nei contratti.
4. La decisione dell'Arbitro non pregiudica la possibilità per il Cliente di ricorrere all'Autorità Giudiziaria ordinaria.
5. Ai fini del rispetto degli obblighi di mediazione obbligatoria previsti dal decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, prima di fare ricorso all'Autorità Giudiziaria il Cliente e la Banca devono esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità, ricorrendo alternativamente: all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie "ADR" (www.conciliatorebancario.it, dove è consultabile anche il relativo Regolamento) oppure ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.
6. Il ricorso all'ACF assolve alla condizione di procedibilità di cui sopra.

Reclami aventi ad oggetto il comportamento dell'intermediario nello svolgimento dell'attività di intermediazione assicurativa:

1. La Banca deve rispondere entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.
2. Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto riscontro al reclamo nel termine massimo di 45 giorni, può inviare un esposto (allegando la documentazione relativa al reclamo presentato all'intermediario) all'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al seguente indirizzo:
Servizio Tutela degli Utenti
Via del Quirinale 21
00187 Roma – Italia
Le informazioni di dettaglio sulla procedura di presentazione del reclamo scritto ad IVASS, incluso il modello da utilizzare, sono disponibili sul sito www.ivass.it alla sezione "Per il Consumatore" - sottosezione "Come presentare un reclamo".
3. Al fine della definizione stragiudiziale di eventuali controversie, si segnala altresì la possibilità per il reclamante di rivolgersi ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale.